

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Art. 4

(Vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi commerciali)

- 1.** La Regione favorisce la creazione di spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali nell'ambito degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.
- 2.** Per l'allestimento degli spazi di cui al comma 1 l'ERSA fornisce supporto tecnico e logistico agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali, che:
 - a)** stipulano contratti per la fornitura di prodotti agricoli regionali;
 - b)** stipulano un'apposita convenzione per aderire al progetto di immagine coordinata di cui all'articolo 6, comma 4, per la promozione dei prodotti agricoli regionali.
- 3.** Con riguardo agli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005, con il regolamento di cui all'articolo 7 è assicurata l'applicazione di criteri di priorità a favore delle attività commerciali site nei Comuni con minore popolazione residente.